

Gennaro Maione

CN = Gennaro Maione
C = IT

Avv. Gennaro Maione
Via Veio, 53 – 00183 Roma
Via G. Murat, 34 – 8408 Vallo della Lucania (SA)
Tel. e Fax 06/64821671 e 0974/2367

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO – ROMA**

RICORSO

per il **Comune di Vallo della Lucania**, (C.F. 84000010656) in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* dott. Antonio Sansone, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto ed in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 13 maggio 2022, dall'avv. Gennaro Maione (c.f. MNAGNR75C11G230O) presso il quale - anche digitalmente - domicilia in Vallo della Lucania, alla via G. Murat, 34 (pec: gennaromaione@puntopec.it; fax: 0974.2367);

- ricorrente -

contro

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato

- resistenti -

per l'annullamento - previa adozione di idonee misure cautelari

a) del provvedimento a firma del Direttore Generale, registro ufficiale n. U.0019708.04-04-2022, comunicato a mezzo pec il 4 aprile 2022, con cui il Ministero dell'Istruzione ha comunicato all'Ente ricorrente la non ammissione, per l'intervento proposto CUP D75F21000470001, al finanziamento previsto *"dall'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia"* (DM 22 marzo 2021);

b) della nota di chiarimento, ivi richiamata, del 15 aprile 2021 prot. n. 9186 (quesito n. 8), nonché, ove e per quanto occorrer possa, degli altri "chiarimenti" emanati dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

c) della graduatoria definitiva - e del relativo provvedimento di approvazione - ove intercorsi, degli enti ammessi a beneficio per il finanziamento di Centri polifunzionali per la famiglia in aree svantaggiate;

d) ove e per quanto occorra, dell'Avviso per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, approvato con DM 22 marzo 2021;

e) di ogni ulteriore atto presupposto, collegato e comunque connesso se lesivo degli interessi del ricorrente;

nonché per la declaratoria

del diritto del Comune di Vallo della Lucania ad essere ammesso nella graduatoria definitiva dei soggetti beneficiari del contributo per Centri polifunzionali per la famiglia in aree svantaggiate di cui all'Avviso approvato con DM 22 marzo 2021 per l'intervento CUP D75F21000470001 per l'importo di € 3.000.000,00.

FATTO

1. Con Decreto Direttoriale prot. 37719 del 22 marzo 2021 del Ministero dell'Interno (Direzione centrale della finanza locale) di concerto con il Ministero dell'Istruzione (Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale), è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Tanto ai sensi della l.n. 160/2019 (art. 1 commi 59, 60 e 61) ed in attuazione del DPCM 30 dicembre 2020.

2. Finalità esplicita della misura è il potenziamento dei servizi alla famiglia, con attenzione specifica - e destinazione dedicata di 63 milioni di euro - per progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per servizi alla famiglia localizzati nelle aree svantaggiate del Paese.

3. Il Comune di Vallo della Lucania ha risposto all'avviso.

In particolare, con domanda inoltrata in data 23 aprile 2021, l'ente locale ha partecipato alla procedura per finanziare la realizzazione di un centro polifunzionale per le famiglie nella frazione Angellara. Qui, invero, sorge un edificio originariamente destinato ad attrezzatura scolastica, ma da più tempo inutilizzato a seguito della diversa dislocazione dei plessi didattici sull'intero territorio comunale. **Attualmente, l'immobile è sede di diversi servizi ed attività di pubblico interesse a supporto delle famiglie.**

4. Quindi, con Deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 17 aprile 2021, è stata approvata la fattibilità tecnica ed economica del progetto, da realizzarsi mediante un intervento edilizio di demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio, articolato in spazi multivalenti da destinare ad attività e servizi rivolti al sostegno e al supporto delle famiglie del comprensorio.

5. Il Comune di Vallo della Lucania ha fatto pervenire la propria domanda, attenendosi alle modalità di partecipazione e documentazione previste dall'art. 4 dell'Avviso, nonché alle indicazioni contenute nella *"Guida rapida per l'utilizzo di identificazione ente e candidatura"* predisposta dal Ministero dell'Istruzione. Il delegato comunale, compilando l'apposito

format, ha formalizzato la candidatura “spuntando” la voce *interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia di cui al comma 2 dell’art. 2*. E’ stato altresì selezionato l’oggetto dell’intervento (centro polifunzionale), il tipo di intervento (demolizione ricostruzione) e - come espressamente previsto per i centri polifunzionali – sono stati indicati, nell’elenco precompilato, tutti i servizi (ovvero gli spazi) che il progetto avrebbe mirato a garantire (ovvero a realizzare). La domanda è stata quindi corredata di tutte le dichiarazioni richieste per la tipologia di candidatura/intervento prescelto.

6. A seguito delle verifiche effettuate e dei punteggi attribuiti, il Comune di Vallo della Lucania è stato inserito nella graduatoria degli interventi assegnatari in via provvisoria del finanziamento (e precisamente nella sezione relativa alla tipologia di candidatura “centri polifunzionali per la famiglia” in aree svantaggiate, di cui all’allegato 3 Decreto direttoriale n. 94222 del 2 agosto 2021) per l’intero importo richiesto, pari a €3.000.000,00, salvo il buon esito dei controlli sulle dichiarazioni.

7. Con nota REGISTRO UFFICIALE.U.0040277.18-10-2021 del 18 ottobre 2021, il Ministero ha richiesto al Comune di Vallo della Lucania la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di candidatura.

8. Prontamente, in data 3 novembre 2021, l’ente ricorrente ha caricato sulla piattaforma tutta la documentazione pertinente, secondo quanto richiesto.

9. Del tutto inopinatamente, con nota del registro ufficiale U.0019708.04-04-2022, recapitata in pari data via pec, il Ministero ha comunicato la non ammissione a finanziamento dell'intervento CUP D75F21000470001, inizialmente inserito nella graduatoria provvisoria. Tanto sull'erroneo presupposto che *"all'esito delle verifiche sulla documentazione caricata sul sistema informativo, a comprova delle dichiarazioni rese in sede di candidatura è emerso quanto segue. L'edificio oggetto di intervento risulta non già destinato a centro polifunzionale bensì a scuola dell'infanzia e a scuola primaria. ... Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'avviso pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia, mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione. Inoltre, con nota di chiarimento del 15 aprile 2021 prot. n. 9186 (quesito 8) ... è stato precisato che l'edificio oggetto di intervento deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia"*.

* * * * *

10. Il provvedimento di non ammissione è illegittimo, unitamente agli ulteriori atti censurati, e va annullato, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMI 59, 60 61 L.N. 160/2019 – ARTT. 1-2 DPCM DEL 30 DICEMBRE 2020) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DM DEL 22 MARZO 2021 –

VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE (illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione apparente, difetto assoluto di motivazione, carenza assoluta di istruttoria, sviamento).

1. Il Comune di Vallo della Lucania ha inoltrato richiesta di contributo per la realizzazione di un centro polifunzionale per le famiglie, secondo quanto previsto dall'avviso pubblico di cui al DM 22 marzo 2021. L'ipotesi progettuale prevede, invero, un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico ormai in disuso, attualmente utilizzato come sede di eterogenei servizi ed attività di interesse collettivo nell'interesse delle famiglie.

Ciononostante l'Amministrazione resistente ha ritenuto il progetto non ammissibile a finanziamento.

Il provvedimento è illegittimo per più profili.

1.1. L'autorità statale si è negativamente determinata in aperta violazione delle previsioni della *lex specialis*.

Ed invero, si legge nell'impugnato provvedimento che *“secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'avviso pubblico sono ammissibili a contributo esclusivamente interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia, mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione”*.

L'erroneità dell'assunto è *per tabulas* smentito dal tenore letterale della previsione in parola.

L'art. 3 dell'avviso - rubricato "*tipologia degli interventi ammessi a contributo*" - al comma 1 n. 1 prevede espressamente "*interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per la famiglia*".

Contrariamente a quanto affermato nell'impugnato provvedimento, appare evidente che la norma testualmente prevede la costruzione, la ristrutturazione, la messa in sicurezza e la riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali; altrettanto testualmente nulla dice, e dunque nulla vieta, in ragione della destinazione d'uso degli edifici interessati dagli interventi.

Ma non solo.

L'art. 2, comma 1, dell'avviso in parola così statuisce: "*Possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia*". Orbene, l'uso diversificato delle congiunzioni nella riportata elencazione palesa l'intento di includere, tra gli interventi finanziabili, le opere pubbliche su edifici o destinati o da destinare a centri polifunzionali per le famiglie. La specificazione "*o da destinare a centri polifunzionali*" non avrebbe avuto ragion d'essere se si fosse voluto escludere la finanziabilità di interventi su edifici "non già

destinati” a centri polifunzionali. Ne consegue l’illegittimità dell’attuata esclusione dal contributo del progetto candidato dall’Ente ricorrente.

In alcuna previsione della *lex specialis* è richiesto, quale requisito, che il fabbricato interessato dall’intervento sia già destinato a centro polifunzionale.

Tale argomentare trova, del resto, piena conferma nella “*Guida rapida per l’utilizzo di identificazione ente e candidatura*”, dedicata alla compilazione delle domande.

1.2 L’interpretazione logica dell’Avviso smentisce la deriva applicativa fattane dal Ministero dell’Istruzione non solo nel provvedimento impugnato, ma anche nella nota a chiarimento richiamata in motivazione.

Ed invero, del tutto fuori sesto ed in palese violazione con le norme richiamate in rubrica appare la risposta data dal Ministero al quesito n. 8 di cui alla nota prot. n. 9186 del 15 aprile 2021. Alla domanda relativa alla possibilità di sfruttare l’avviso d’interesse per la riqualificazione di un immobile mai stato accatastato, senza una specifica destinazione d’uso e dunque per il suo successivo adattamento a centro polifunzionale per la famiglia, il Ministero ha risposto negativamente, “*in quanto l’immobile da riqualificare deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia*”.

Di contro, e come agevolmente verificabile, nessuna disposizione dell’avviso preclude la realizzazione di centri polifunzionali intervenendo su immobili non già destinati a tale uso.

Ebbene, contrariamente alle determinazioni ministeriali, se, in base alle puntuali previsioni dell'Avviso, oltre che ristrutturare, mettere in sicurezza e riqualificare asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali, è possibile costruire ex novo asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali; se, tra l'altro, è possibile riconvertire spazi inutilizzati di scuole dell'infanzia per realizzarvi centri polifunzionali per la famiglia, risulta evidentemente illogica e contraddittoria la pretesa esclusione della finanziabilità delle medesime attrezzature se realizzate mediante opere su edifici del patrimonio immobiliare comunale aventi, allo stato, diversa destinazione e/o in disuso.

1.3 La chiarezza non equivocabile dell'Avviso si pone del resto in linea con la ratio della previsione normativa posta in esecuzione: favorire la creazione di spazi e servizi a sostegno delle famiglie, con uno stanziamento separato di fondi per le opere localizzate – come nella specie – in aree disagiate del Paese.

Ed invero, la *Finanziaria 2020* (l.n. 160/2019) ha istituito il fondo (art. 1 comma 59 l.cit.), finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi (art. 1 comma 60 l.cit.): *“a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati*

all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo".

Con DPCM 30 dicembre 2020 (artt. 1 e 2), è stato previsto il relativo stanziamento delle risorse.

E' solo il caso di considerare – forse in maniera superflua – che, analogamente all'Avviso approvato con DM 22 marzo 2021, né il DPCM 30 dicembre 2020, né le disposizioni della l.n. 160/2019 richiedono per la realizzazione di centri polifunzionali ... la loro pregressa esistenza.

Anzi, in senso diametralmente opposto, è premiata l'iniziativa pubblica che persegue la realizzazione di centri polifunzionali per le famiglie in aree sprovviste di tali attrezzature con la previsione di un punteggio maggiore da attribuire in sede di valutazione delle relative domande di finanziamento [art. 5 lett. c) n.4: assenza di strutture analoghe nel territorio: 15 punti].

II. STESSE CENSURE DI CUI AL MOTIVO I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMI 59, 60 61 L.N. 160/2019 – ARTT. 1-2 DPCM DEL 30 DICEMBRE 2020) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DM DEL 22 MARZO 2021 – ECCESSO DI POTERE (illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, motivazione apparente, difetto assoluto di motivazione, carenza assoluta di istruttoria, sviamento).

Ferme le superiori, assorbenti argomentazioni, l'illegittimità della operata esclusione rileva, in ogni caso, anche sotto altro profilo.

Come si è in parte anticipato, il Comune di Vallo, per la costruzione del centro polifunzionale per la famiglia, ha candidato un progetto di demolizione e ricostruzione di un ex edificio scolastico, **attualmente sede di attività già rivolte alle famiglie del territorio.**

Come emerge dall'attestato depositato, da diversi anni la struttura è adibita a servizi alle famiglie.

Dunque, in palese difetto di istruttoria e in assenza del presupposto, il Ministero ha escluso dalla graduatoria dei beneficiari un intervento comunque rispondente in via di fatto al predicato requisito della attuale destinazione a centro polifunzionale.

III. STESSE CENSURE DI CUI AL MOTIVO I – VIOLAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI CUI AL DM 22 MARZO 2021– DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/2001 - DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DI FATTO E DI DIRITTO - ECCESSO DI POTERE, ERRONEITA', SVIAMENTO.

Si è detto che, in violazione delle previsioni dell'Avviso, il Ministero non ha ritenuto finanziabile l'intervento candidato dal Comune di Vallo della Lucania, erroneamente ritenendo che lo stesso, ai sensi dell'art. 3 cit., non avrebbe potuto interessare un edificio avente destinazione scolastica, richiedendosi la sussistenza della destinazione d'uso di centro polifunzionale già all'attualità. Si è più sopra argomentato circa l'erroneità dell'assunto e si è visto, di contro, che la norma dell'Avviso

richiamata dal Ministero non esclude affatto interventi su fabbricati aventi altra destinazione; né le norme di legge prevedono l'esistenza pregressa di centri polifunzionali per l'ammissione a contributo dei progetti relativi alla loro realizzazione. Chiara e palese dunque l'illegittimità del provvedimento di esclusione per gli illustrati motivi.

Il provvedimento impugnato è, inoltre, viziato per un ulteriore e marcato profilo.

L'autorità ministeriale ha travisato i presupposti di fatto e di diritto che, di contro, legittimano pienamente la finanziabilità dell'opera.

Come in parte illustrato, il progetto presentato dal Comune ricorrente prevede la realizzazione di un centro polifunzionale per le famiglie, mediante un intervento edilizio di "demolizione e ricostruzione" del vecchio e obsoleto fabbricato – ex edificio scolastico di Angellara. Ciò per far luogo al nuovo edificio di progetto, di nuova sagoma e nuova conformazione plano-volumetrica degli ambienti e degli spazi, funzionali alla prescelta destinazione d'uso, il tutto secondo i criteri costruttivi specificati negli elaborati tecnici. Orbene, deve osservarsi quanto segue.

La tipologia di intervento edilizio denominata "demolizione e ricostruzione" è definita e disciplinata all'art. 3, lett. d) DPR n.380/2001(Testo Unico Edilizia), nell'ambito della più ampia categoria della "ristrutturazione edilizia".

Ciò posto, va rilevato che secondo quanto previsto nella versione *ratione temporis* applicabile della norma da ultimo citata (ovvero

art. 3 lett. d) DPR 380/01 in vigore alla data di emanazione del provvedimento impugnato - 4 aprile 2022 - ed antecedente alla novella entrata in vigore lo scorso 29 aprile 2022), “con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione ... costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”. In altri termini: in relazione agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, ove nella ricostruzione non siano riproposti sagoma, prospetti, caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, l’intervento non costituisce ristrutturazione edilizia, bensì ipotesi di nuova costruzione.

Ciò posto, nella fattispecie che ci occupa, come documentato nella relazione illustrativa del progetto presentato, l’immobile oggetto di intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, pertanto in area sottoposta al vincolo di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004). Orbene, per le caratteristiche innovative contemplate nell’ipotesi progettuale di “ricostruzione” dell’immobile, l’intervento non può che qualificarsi come nuova costruzione *tout court*.

Dunque, il Comune di Vallo della Lucania, agli effetti dell’Avviso, ha candidato un intervento di nuova costruzione da destinare a centro polifunzionale per la famiglia, a nulla rilevando la

preesistenza di un fabbricato (da demolire) avente in passato altra destinazione d'uso e rispetto al quale, per quanto si è detto, non può configurarsi un intervento di (demolizione e ricostruzione, inteso quale) ristrutturazione edilizia dell'esistente.

Stando così le cose, del tutto illegittima ed arbitraria risulta l'esclusione dell'opera dal beneficio economico *de quo agitur*.

Non può dubitarsi, infatti, che le "nuove costruzioni" di centri polifunzionali siano espressamente ammesse dall'avviso.

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMI 59, 60 61 L.N. 160/2019 – ARTT. 1-2 DPCM DEL 30 DICEMBRE 2020) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DM DEL 22 MARZO 2021 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE (illogicità, contraddittorietà, arbitrarietà, sviamento).

Nella nota impugnata prot. n. 19708 del 4 aprile 2022, il Ministero afferma di aver provveduto ad escludere dalla graduatoria dei beneficiari il Comune di Vallo della Lucania all'esito delle verifiche condotte sulla documentazione prodotta a comprova delle dichiarazioni rese in sede di candidatura. In sede di verifica, dunque sarebbero state riscontrate le criticità sull'intervento proposto dal ricorrente, che in un primo momento era stato ammesso nella graduatoria provvisoria dei beneficiari (allegato 3, decreto interdipartimentale n. 94222 del 2 agosto 2022)

Orbene: diversamente da quanto sostenuto dal Ministero dell'Istruzione (indipendentemente dalla produzione dei

documenti giustificativi delle dichiarazioni rese), gli elementi caratterizzanti e qualificativi dell'intervento erano già pienamente intellegibili al momento della presentazione della domanda, corredata dalla D.G.C. n. 36 del 17 aprile 2021. La predetta deliberazione recava invero l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, ivi puntualmente descritto, per "lavori di costruzione di un centro polifunzionale per servizi alla famiglia alla frazione Angellara". Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione ha valutato in maniera diversa ed opposta la medesima fattispecie, una prima volta ammettendo l'opera in graduatoria provvisoria; una seconda volta reputandola non ammissibile a beneficio. Macroscopiche la contraddittorietà, la perplessità e l'arbitrarietà dell'azione provvedimento dell'intimato dicastero.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8, 10, 10 bis L. N. 241/90.

Il provvedimento di esclusione, successivo all'atto di segno contrario di ammissione provvisoria in graduatoria, è stato comunicato all'Ente ricorrente senza che fossero previamente resi noti né l'avvio del sub-procedimento di verifica sulla documentazione prodotta, né, men che meno, le motivazioni che avrebbero portato all'attuata esclusione.

Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicare le ragioni del provvedimento negativo determina senz'altro l'annullamento del provvedimento impugnato, senza che sia consentito

all'Amministrazione statale dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, ove pure fosse stato consentito all'Ente ricorrente di intervenire e interloquire nel procedimento.

VI. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 COMMI 59, 60 61 L.N. 160/2019 – ARTT. 1-2 DPCM DEL 30 DICEMBRE 2020) – ECCESSO DI POTERE (difetto di istruttoria, di motivazione, del presupposto, erroneità, iniquità, arbitrarietà, irragionevolezza, sviamento).

Si reputano assorbenti le censure fin qui articolate.

Ove tuttavia l'Ecc.mo Collegio adito ritenesse il provvedimento di esclusione coerentemente reso e vincolato alle disposizioni di cui all'Avviso approvato con D.M. del 22 marzo 2021, tali atti dovranno intendersi altrettanto illegittimi per violazione di legge (l.n. 160/2019 art. 1 commi 59, 60, 61; DPCM 30 dicembre 2020) e meritevoli di annullamento nella parte in cui statuiscono l'esclusione della finanziabilità di interventi di costruzione di centri polifunzionali per la famiglia previa demolizione di edifici ad altra destinazione attuale. Con ogni conseguenza in ordine alla illegittimità derivata del provvedimento di esclusione prot. n. 19708 del 4 aprile 2022.

Sulla istanza cautelare.

La domanda cautelare merita di essere accolta per le ragioni che precedono.

La gravità e l'irreparabilità del pregiudizio per il Comune di Vallo della Lucania è insito, in via immediata, nella impossibilità di

accedere ad un rilevante finanziamento, in via mediata, nella impossibilità di realizzare un'opera pubblica nell'interesse della collettività, finalizzata all'erogazione di servizi a sostegno delle famiglie, reputati essenziali e del tutto assenti sul territorio. Tanto - si è visto - in stridente contrasto con lo *spirito della legge*, teso a colmare il divario delle zone più svantaggiate rispetto al resto del Paese.

Ove, poi, il riconoscimento del diritto ad accedere al finanziamento fosse procrastinato in ragione dei tempi del processo, il ricorrente accumulerebbe in ogni caso ritardo - e possibili danni - nella esecuzione dell'opera rispetto ai tempi di attuazione previsti dal PNRR, nel quale è inclusa la misura di interesse.

Ne deriva dunque la necessità che il Collegio voglia disporre ogni idonea cautela, non escluso il *remand*, nel prevalente interesse del Comune ricorrente.

PQM

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.

Si dichiara che è dovuto un contributo unificato pari ad €650,00.

Vallo della Lucania - Roma, 24 maggio 2022

avv. Gennaro Maione